

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4156 del 28/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via PISTOIA snc, richiesta dalla ditta BIOMETHAN GREEN 1 SOC AGR A RL per l'attività di produzione di biometano da biomasse di origine agricola, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 903/2025 Prat. Sinadoc n. 4776/26
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4264 del 23/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via PISTOIA snc, richiesta dalla ditta BIOMETHAN GREEN 1 SOC AGR A RL per l'attività di produzione di biometano da biomasse di origine agricola, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 903/2025

Prat. Sinadoc n. 4776/26

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6079 del 23/10/2025 e valida fino al 29/12/2036;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 22/12/2025 (protocollo SUAP n. 54589) e successiva integrazione (prot. SUAP 2569 del 21/01/2026) e acquisita da ARPAE con prot. n. 15132 del 27/01/2026 nell'ambito della procedura abilitativa semplificata (PAS) comunale dalla ditta **BIOMETHAN GREEN 1 SOC AGR A RL** (P.IVA. 04612970238), con sede legale via Giovanni Antonio Amadeo n. 59 a Milano, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano da biomasse di origine agricola svolta presso lo stabilimento ubicato in **via PISTOIA snc** Comune di **MIRANDOLA (MO)** comprendente i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007, che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, “Adeguamenti normativi in materia ambientale”. Modifiche leggi regionali” - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota assunta agli atti di Arpae al protocollo n. 15132 del 27/01/2026, il SUAP ha indetto la

conferenza dei servizi decisoria nell'ambito della PAS di cui all'art.8 del Dlgs.190/2024, all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 21218 del 03/02/2026, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 35044 del 24/02/2026, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 97766 del 28/05/2026, in risposta a richiesta di modifica delle prescrizioni dell'Allegato Aria;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi e della PAS di cui sopra;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2025-6079 del 23/10/2025, emessa da ARPAE Modena per lo stabilimento di **via PISTOIA snc** in Comune di **MIRANDOLA (MO)**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **BIOMETHAN GREEN 1 SOC AGR A RL** (P.IVA. 04612970238), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge	Comune di Mirandola

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
ACUSTICO	447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	

2. di DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP del Comune di Mirandola e della PAS di cui all'art.8 del Dlgs.190/2024;
3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
 - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
 - **per quanto riguarda la gestione degli effluenti zootecnici e del digestato e/o l'utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2025-6079 del 23/10/2025 con **validità fino al 29/12/2036**, rilasciata dal SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di RENDERE NOTO che:
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 4776/2026

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **BIOMETHAN GREEN 1 SOC. AGR. A RL**, presso lo stabilimento sito in **via PISTOIA snc a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di produzione di biometano da biomasse di origina agricola.

Con la domanda di AUA la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche relativamente agli scarichi idrici, con richiesta di rettifica rispetto a quanto autorizzato con Det. n. 6594 del 24/12/2021 (e ripreso nella successiva Det. n. 6079 del 23/10/2025) relativamente alla destinazione delle acque di prima pioggia, in quanto le acque non sono scaricate ma rinviate a processo.

Relativamente agli scarichi si avrà pertanto la seguente configurazione:

- Le acque reflue provenienti dal servizio igienico, previo trattamento con specifica fossa Imhoff e successivamente con Filtro batterico anaerobico saranno convogliate in acque superficiali.

Nel sito saranno originati colaticci e percolati riconducibili a:

- colaticci provenienti dall'area di fermentazione biologica;
- percolati provenienti dalla stabilizzazione;
- acque di pulizia delle aree di lavorazione interne;
- acque di lavaggio delle platee su cui saranno installate le apparecchiature elettromeccaniche (pompe, valvole, serbatoi).

Per tutti questi reflui si prevede il trattamento mediante rilancio degli stessi alla prevasca. I colaticci raccolti dalle platee di alloggio delle apparecchiature delle tramogge e dei fermentatori e le condense raccolte lungo la linea biogas e trattamento Upgrading Biometano saranno convogliati a pozzetti che rilanceranno sotto pompa alla prevasca pertanto non si originerà alcuno scarico.

Per quanto attiene le acque meteoriche è stata prevista l'installazione di una vasca di prima pioggia di volume utile pari a 160 m³ che raccoglie le acque della viabilità interna e dei parcheggi. Questa vasca sarà equipaggiata con una pompa che assicura lo svuotamento entro 24 h in un sistema di trattamento della prima pioggia dato da un disoleatore e sedimentatore; è previsto il successivo rilancio in prevasca, per il riutilizzo di queste all'interno del processo. Non è previsto lo scarico di tali acque.

Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche dalle superfici non interessate da una possibile contaminazione (tettoie) vengono raccolte e avviate alla vasca di laminazione. La vasca di laminazione avrà un volume pari a 2.155 m³; lo scarico avverrà in corpo idrico superficiale nel Fosso Novebraccia.

ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6079 del 23/10/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA e la documentazione a completamente pervenuta ad Arpae il 24/02/2026;

VISTA la richiesta della ditta di rettifica relativamente alla destinazione delle acque di prima pioggia, in quanto le acque non sono scaricate ma rinviate a processo;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- pareri favorevoli, espressi dal Comune di Mirandola, acquisiti agli atti di ARPAE con prot n. 95439 del 17/06/2021;
- contributi istruttori di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 93023 del 14/06/2021 e prot. n. 180562 del 24/11/2021;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, nell'ambito della conferenza dei servizi.
- parere espresso dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale in data 09/06/2021.

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003, le acque reflue prodotte dai servizi igienici confluenti in acque superficiali previo trattamento con specifica fossa Imhoff e successivamente con Filtro batterico anaerobico sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali.

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **BIOMETHAN GREEN 1 SOC. AGR. A RL**, per lo stabilimento localizzato in **via PISTOIA snc**, comune di **MIRANDOLA (MO)**, è **autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Acque reflue domestiche

1) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ubicato a valle del trattamento con specifica fossa Imhoff e successivamente con Filtro batterico anaerobico dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

2) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione; la documentazione comprovante le operazioni di espurgo e manutenzione dovranno essere mantenute in azienda e rese disponibili alle autorità di controllo;

Acque meteoriche

Deve essere predisposto un piano di manutenzione per la vasca di laminazione volto a prevedere la estirpazione delle piante infestanti, la rimozione del materiale sedimentato sul fondo della vasca, trattamenti anti-zanzara, interventi di pulizia del manufatto di scarico, rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei e taglio e pulizia accurata dei tappeti erbosi all'occorrenza. Tale piano dovrà essere reso disponibile in caso di controlli.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Documenti di riferimento:

- planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. 35044 del 24/02/2026, 22008V-RPWE-T.PD.09b_DES_R0)

Pratica Sinadoc 4776/2026

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta BIOMETHAN GREEN 1 SOC. AGR. A RL, presso lo stabilimento sito in via PISTOIA snc a MIRANDOLA (MO), svolge l'attività di produzione di biometano da biomasse di origina agricola.

E' prevista la seguente gestione del digestato:

Il **digestato solido** prodotto è destinato all'impianto di compostaggio (~76 ton/d) (gestione non modificata rispetto alla previgente AUA).

Il **digestato liquido** prodotto dalla sezione di separazione è destinato alle seguenti sezioni di impianto (gestione in parte modificata rispetto alla previgente AUA):

- ~200 ton/d al sistema di strippaggio per poi essere ricircolato in testa all'impianto;
- ~21 ton/d alla sezione di compostaggio;
- ~64 ton/d a stoccaggio per successivo spandimento.

Prevedendo l'attività di utilizzazione agronomica del digestato, si rende necessario l'inserimento della relativa matrice nell'ambito delle materie regolamentate dall'AUA; pertanto, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione del digestato nella configurazione risultante dall'istanza di AUA.

ISTRUTTORIA

VISTE la relazione "Gestione digestato", datata 07/11/2025, e la RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEI REFLUI PRODOTTI IL LORO STOCCAGGIO E UTILIZZO, datata novembre 2025, inserite nell'istanza e riferite alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **BIOMETHAN GREEN 1 SOC. AGR. A RL**, presso lo stabilimento sito in **via PISTOIA snc** a **MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di produzione di biometano da biomasse di origina agricola.

Con la domanda di AUA la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera, con richiesta di modifica di alcune prescrizioni, pertanto risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione (non ancora in esercizio): S1, E1, E2, E3, E4.

e il seguente consumo di materie prime:

descrizione sottoprodotto	modalità di stoccaggio	tempi di stoccaggio	mitigazione prevista	quantità (t/anno)
bucchette di pomodoro	trincea 1	365 giorni	copertura con telo in PVC	800
letame bovino latte	cella coperta chiusa	6 giorni	stoccato in area chiusa	22.703
pollina ovaioia	cella chiusa	5 giorni	stoccato in area chiusa	13.000
lettieria avicola	cella chiusa	6 giorni	stoccaggio chiuso	11.300
liquame suino	pre vasca	2 giorni	immissione diretta in prevasca coperta	5.475
liquame bovino	pre vasca	2 giorni	Immissione diretta in prevasca coperta	12.045
glicerina	silos	15 giorni	stoccaggio chiuso	4.396
totale				69.719

Inoltre per la fase di trattamento biologico aerobico con compostaggio è richiesto un quantitativo pari a 7.350 t/anno di materiale da utilizzare come strutturante. Tale materiale sarà stoccato in trincea in calcestruzzo per un tempo di 180 giorni.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6079 del 23/10/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le documentazione a completamento pervenuta ad Arpae Modena il 24/02/2026,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 97766 del 28/05/2026, in merito alle richieste di modifica delle prescrizioni dell'allegato aria della Det. 6079 del 23/10/2025, nel quale sono riportate le richieste formulate dalla ditta e di seguito le osservazioni/considerazioni:
 - *Allegato A, pagina 3 di 12, tabella "1 .VALORI LIMITE DI EMISSIONE": per l'emissione E2, stazione di upgrading, il limite emissivo per l'inquinante CH4 deve essere corretto in 1% v/v in accordo alla relazione tecnica presentata (rif. Doc. "22008V-RPTR-PD.V.03_Rel.var.tecnol-00").*
Per quanto richiesto si propone di eliminare dal quadro riassuntivo, dalla colonna "limiti" il valore di 1 per il punto di emissione E2. Durante gli autocontrolli la ditta dovrà ricercare tale inquinante e riportare il dato rilevato sul Registro degli Autocontrolli.
 - *Allegato A, pagina 6 di 12, par.7 "prescrizioni per il controllo/gestione della torcia (S1)" punto 2): Nell'area circostante l'impianto non c'è disponibilità di reti di gas metano, per tale motivo non è possibile prevedere un collegamento alla rete di gas metano con la torcia. Si precisa che la torcia potrà utilizzare biogas con ampio range di tenore di CH4 in modo da poter essere utilizzata anche in fase di avviamento dello stesso.*
Si richiede pertanto di modificare tale punto come segue: La torcia deve consentire lo svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi di biogas in un periodo non superiore a 5 – 6 ore; la torcia sarà utilizzata nelle condizioni descritte al successivo punto 3.
Nulla da rilevare.
 - *Pagina 6 di 12, par.8 "emissioni diffuse odorigene" punto 3): Lo stoccaggio dell'ammendante compostato misto (ACM) prodotto dall'impianto, in attesa di ritiro da parte dei soggetti terzi; avviene: o principalmente all'interno di uno dei due capannoni destinati alla stabilizzazione, chiuso, in depressione e con trattamento degli effluenti; o secondariamente, per le eventuali quantità in eccesso, in trincea dedicata, coperto con telo impermeabile. Si richiede di modificare il testo dell'AUA come segue "l'ammendante compostato misto (ACM) dovrà essere stoccato all'interno (capannone compostaggio o capannoni stoccaggio letami/pollina) oppure nella trincea dedicata coperta con telo in attesa di ritiro.*
In merito a tale richiesta si ritiene di non poter concedere l'alternativa indicata per lo stoccaggio dell'ammendante compostato misto, ovvero trincea dedicata coperta con telo in attesa di ritiro. L'emissione E4 raccoglie le aspirazioni che derivano dalla fase di "humificazione CLF Modil", dal capannone stoccaggio pollina ovaiola/pollina broliler/letami, dalla fase di strippaggio digestato liquido; tale emissione risulta presidiata da impianto di abbattimento per il trattamento delle emissioni odorigene (biofiltro). Al fine di evitare e contenere il più possibile le emissioni diffuse odorigene, lo stoccaggio dell'ACM deve avvenire all'interno dei locali suindicati. Tuttavia si può concedere la possibilità di prevedere lo stoccaggio in trincea dedicata coperta con telo in attesa di ritiro solamente in condizioni eccezionali quali ad esempio fermo impianto/processo, per produzione in eccesso, ecc.... In questo caso la ditta dovrà inviare, tramite PEC, ad Arpae e Comune di Mirandola una comunicazione in cui informi di tale situazione.

RICHIAMATE le considerazioni riportate nella precedente AUA:

- Nella sezione principale di liquefazione, il biometano proveniente dalla sezione di upgrading verrà liquefatto e trasferito nel serbatoio criogenico pari a 60 mc. La qualità e la quantità del biometano sarà monitorata in riferimento alla norma tecnica UNI/TR 11537:2016.
- Prima dell'invio all'utilizzo nella sezione di upgrading, il biogas verrà purificato all'interno di una specifica sezione di trattamento costituita da uno scrubber a lavaggio acido e due scrubbers a lavaggio basico operanti in serie. Ciascun impianto avrà le seguenti caratteristiche:

- ❖ torre di abbattimento a doppio stadio, h = 6,3m, $\Phi=1200$ mm in PP antistatico;
 - ❖ serbatoio in PP antistatico con vasca di raccolta di dimensioni mm 900x600x900 h;
 - ❖ fermagocce ad alto rendimento DEMISTER h 200 mm;
 - ❖ linea di flussaggio per lavaggio del DEMISTER;
 - ❖ corpi di riempimento in PP PALL-ECORING 2";
 - ❖ n.2 pompe ad asse verticale ATEX in PP con rampa di spruzzatura composta da 6 ugelli a 90°.
- Successivamente la corrente verrà inviata ad una sezione di finissaggio tramite carboni attivi posta all'interno della sezione di upgrading. In merito a tale aspetto si propone di richiedere i quantitativi annuali di chemicals (acido solforico, idrossido di sodio) utilizzati nei tre scrubber.

- Per i limiti applicati alle emissioni E1 ed E3 sono stati considerati i valori più restrittivi in quanto l'impianto si trova in area di superamento PM10 e NO_x.
- Per E4 si propone di inserire il valore prescrittivo di 300 UOe/mc (da eseguire a monte/valle del sistema di abbattimento) solamente per l'inquinante "UO" mentre per gli altri inquinanti (NH₃, H₂S e COV come COT) si richiede solamente la loro ricerca durante gli autocontrolli periodici;
- I sistemi di adsorbimento previsti (3 scrubber e carboni attivi) non sono impianti obbligatori ma sono comunque strutture utili per la mitigazione delle emissioni. Si propone per questi impianti di depurazione di prescrivere una attenta manutenzione dei presidi posti a corredo degli stessi e di verificare la sostituzione dei chemicals e dei carboni quando esausti.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Cogeneratore a biogas (PTN 2,082 MWt) Medio impianto di combustione nuovo	3.569	10	24	Ossidi di Zolfo (come SO ₂)(*)	60	catalizzatore ossidativo	annuali
					Ossidi di Azoto (come NO ₂)(*)	94		
					Monossido di Carbonio(*)	190		
					COV (come C-org totale)(*)	40		
					HCl(*)	2		
E2	stazione di up-grading	400	10	24	CH ₄	-	-	annuale (Portata e CH ₄)
E3	caldaia termica a biogas (0,530 MWt)	700	2,3	24	Polveri totali(\$)	5	-	-
					Ossidi di Azoto (come NO ₂)(§)	200		
					Ossidi di Zolfo (come SO ₂)(§)	100		
					Monossido di Carbonio(§)	100		
					COV (come C-org totale)(§)	20		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E4	fase di compostaggio "humificazione CLFModil" (2 trincee) + capannone stoccaggio pollina ovaioia, pollina broiler e letami + strippaggio digestato liquido	24.000	2,3	24	NH ₃	-	scrubber (solo su strippaggio)+ biofiltro	semestrali: Portata, NH ₃ , H ₂ S, COV (come C-org totale), UO (per UO monte/valle)
					H ₂ S	-		
					COV (come C-org totale)	-		
					UO	300 UOe/mc		
S1	torcia di emergenza	19.350	10	emergenza	-	-	-	-

* tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

§ tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Per i limiti applicati alle emissioni E1 ed E3 sono stati considerati i valori più restrittivi in quanto l'impianto si trova in area di superamento PM10 e NOX

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- Entro un anno dalla messa a regime dell'impianto, devono essere trasmessi ad Arpae i quantitativi annuali di chemicals (acido solforico, idrossido di sodio) utilizzati nei tre scrubber.
- I sistemi di adsorbimento previsti (3 scrubber e carboni attivi) non sono impianti obbligatori ma sono comunque strutture utili per la mitigazione delle emissioni: per questi impianti di depurazione si prescrive un attenta manutenzione dei presidi posti a corredo degli stessi e di verificare la sostituzione dei chemicals e dei carboni quando esausti.
- Prescrizioni relative ai medi impianti di combustione:**
 - il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
 - al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

6. **Prescrizioni per il controllo/gestione dell'impianto di compostaggio (E4)**

Il/i ventilatore/i di aspirazione dell'aria dei capannoni devono essere sempre accesi quando all'interno dell'impianto sono presenti dei materiali / sostanze suscettibili di emissioni maleodoranti (anche durante i periodi di chiusura dell'impianto, compresi i giorni prefestivi e festivi nei quali l'attività è sospesa).

Lucernari, finestrature e portoni dei capannoni posti in aspirazione, devono essere mantenuti chiusi in modo da impedire la diffusione nell'ambiente esterno di sostanze odorigene ed ottimizzare l'efficienza dell'impianto di aspirazione/captazione degli inquinanti.

Tutti i portoni che consentono l'accesso agli automezzi per il carico e lo scarico dei materiali in ingresso ed uscita dai capannoni posti in aspirazione devono essere di tipo auto - chiudente, al fine di minimizzare la fuoriuscita di potenziali odori.

Il biofiltro deve essere dotato di tettoia fissa e deve essere realizzato mediante n°2 sezioni indipendenti, singolarmente escludibili.

Per il controllo gestionale dei parametri di funzionalità del biofiltro si prescrive l'installazione dei seguenti

sistemi di controllo:

- 1) registratore in continuo del ΔP del letto filtrante;
- 2) registrazione in continuo del funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro;
- 3) sistema di registrazione grafica in continuo del segnale ON-OFF della/e ventola/e di aspirazione che inviano l'aria al biofiltro.

Tutti i sistemi di controllo relativi al funzionamento del biofiltro devono funzionare in continuo, anche durante i periodi di chiusura dell'impianto. Qualora uno di questi sia disattivato o mal funzionante, devono essere annotate sulle relative registrazioni le motivazioni o le cause che hanno determinato la fermata o l'anomalo funzionamento; tali interruzioni devono inoltre essere riportate sul Registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera nella sezione dedicata alle interruzioni del funzionamento degli impianti di abbattimento.

Le registrazioni fatte su carta devono avere una durata almeno mensile garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data, oltre a quelle di inizio e fine report cartaceo o rullino.

Le registrazioni informatiche o cartacee devono essere tenute a disposizione dell'autorità di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione dei letti biofiltranti deve essere eseguita sempre in periodi in cui sia meteorologicamente limitata la diffusione di odori (stagione invernale).

La sostituzione dei letti biofiltranti deve essere condotta in modo da determinare la fermata (per il minor tempo possibile) di 1 solo modulo di biofiltro per volta; l'esercizio a regime ridotto è da considerarsi una condizione temporanea e limitata nel tempo.

La data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri (es: sostituzione del letto biofiltrante) dovranno essere comunicati con almeno 15 giorni di anticipo ad ARPAE di Modena e al Comune di Mirandola; anche il termine dei lavori di manutenzione ai biofiltri (registrazione di avvenuta manutenzione) dovrà essere comunicato agli Enti sopra indicati.

Il materiale biofiltrante deve essere sostituito almeno ogni 36 mesi salvo preventiva richiesta di proroga motivata da parte del gestore e successivo nulla osta rilasciato da Arpae di Modena.

Devono essere effettuati i seguenti controlli da dimostrare mediante raccolta dei report firmati da chi effettua l'intervento:

- ☐ verifica periodica e taratura annuale degli strumenti di controllo e regolazione della funzionalità del biofiltro;
- ☐ rivoltamento periodico del materiale filtrante del biofiltro, almeno annuale (primavera/autunno);
- ☐ controllo sulla funzionalità del sistema di irrigazione del biofiltro, almeno ogni 6 mesi (primavera/autunno).

In relazione a quanto richiesto dalla DGR 1495/2011 punto 3.3 si richiede un monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmette tali dati alla Autorità competente.

Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, sulla base dei dati ricevuti essa potrà richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

7. Prescrizioni per il controllo/gestione della torcia (S1):

1. Nelle condizioni normali di funzionamento, il biogas prodotto dai digestori anaerobici dovrà essere destinato esclusivamente all'impianto di "upgrading" e all'alimentazione del cogeneratore e della caldaia.
2. La torcia deve consentire lo svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi di biogas in un periodo non superiore a 5 – 6 ore; la torcia dovrà essere utilizzata nelle condizioni descritte al successivo punto 3.
3. L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento dell'impianto di upgrading o di manutenzione dell'impianto.
4. La combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: Temperatura >850°C, Concentrazione di ossigeno >=3% in volume e Tempo di ritenzione >= 0.3 secondi.
5. La ditta deve installare un idoneo sistema per il controllo e la registrazione delle ore di funzionamento annuo della torcia a completamento del sistema di monitoraggio; inoltre deve predisporre un registro ad uso interno in cui dovrà annotare i periodi di funzionamento della torcia, le ore di accensione, i mc di biogas combusto e gli interventi di verifica di funzionamento/manutenzione.
6. Qualora siano frequenti gli sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure le situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato, dovrà essere previsto un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

8. **Emissioni diffuse odorigene**

1. Il gestore deve utilizzare modalità gestionali dei materiali in ingresso, in lavorazione e dei prodotti finiti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente/odorigene.
2. I mezzi che trasportano materiali polverulenti/odorigeni, sottoprodotti, biomasse, ecc.. devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
3. L'ammendante compostato misto (AMC) dovrà essere stoccato all'interno (capannone compostaggio o capannoni stoccaggio letami/pollina). E' possibile prevedere lo stoccaggio in trincea dedicata coperta con telo in attesa di ritiro solamente in condizioni eccezionali quali ad esempio fermo impianto/processo, per produzione in eccesso, ecc.... In questo caso la ditta dovrà inviare, tramite PEC, ad Arpae e Comune di Mirandola una comunicazione in cui informi di tale situazione.
4. I materiali con caratteristiche di facile putrescenza e fermentescibilità non dovranno essere stoccati in aree esterne.
5. Il prodotto finale, prima della sua commercializzazione, dovrà presentare le caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii per lo specifico prodotto ottenuto ed immesso sul mercato con riferimento, rispettivamente, all'allegato 2 per l'ammendante compostato misto.
6. L'eventuale materiale che, a seguito dei trattamenti di recupero, non rispettasce i requisiti previsti dal D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii dovrà essere gestito come rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.

9. **Emissioni diffuse polverulente**

Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico e delle polveri si prescrive quanto segue:

- Dovrà essere mantenuto in essere l'impianto di specie arboree ed arbustive ad effetto schermante lungo l'intero perimetro dell'area.

10. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

11. Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1, E4 (Portata, NH₃, H₂S, COV (come C-org totale), UO (per UO monte/valle))** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. E2 (Portata e CH₄), S1 (portata)** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

12. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Per il punto di emissione E2: durante gli autocontrolli la ditta dovrà ricercare l'inquinante indicato in tabella e riportare il dato rilevato sul Registro degli Autocontrolli.

13. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del

gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

17. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e

misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi

in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

19. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2022
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Pratica Sinadoc 4776/2026

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Mirandola**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **BIOMETHAN GREEN 1 SOC. AGR. A RL**, presso lo stabilimento sito in **via PISTOIA snc a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di produzione di biometano da biomasse di origina agricola.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della precedente domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e in periodo di riferimento notturno (22:00- 06:00);
- l'area interessata dal nuovo impianto è inserita in una zona a vocazione agricola attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale, ad una classe III con valori limite d'immissione pari a 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA nel periodo notturno; in prossimità dell'impianto (a circa 300 m) è presente un'altra azienda agricola che si occupa di allevamento avicolo. Le abitazioni maggiormente esposte alla rumorosità dell'impianto sono R1 e R2 e risultano poste ad una distanza di circa 500 m dall'area d'impianto.
- i livelli sonori emissivi mostrano il rispetto dei valori limite di immissione assoluti attribuiti alla classe III (60 dBA di giorno e 50 dBA di notte) sia al confine aziendale del nuovo impianto (postazioni CN, CE, CS e CO) che in prossimità dei ricettori (R1, R2, R3 e R4); risultano rispettati anche i valori limite d'immissione differenziali, diurno e notturno, nei confronti dei ricettori individuati.

Con la presente domanda di modifica di AUA la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche relativamente all'impatto acustico.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 6079 del 23/10/2025;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente all'impatto acustico;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere espresso da ARPAE Area Sud – Carpi sulla valutazione d'impatto acustico ai fini del rilascio del titolo abilitativo "Comunicazione o Nulla Osta" di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della Legge 447/95, acquisito in sede di Conferenza Dei Servizi (CDS) in data 22/06/2021;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il **Nulla Osta Acustico** di cui all'art. 6 legge 447/95, Legge quadro sull'inquinamento acustico, è rilasciato a favore del titolare della ditta **BIOMETHAN GREEN 1 SOC. AGR. A RL**, per l'attività di produzione di biometano da biomasse di origina agricola presso lo stabilimento localizzato in **via PISTOIA snc**, comune di **MIRANDOLA (MO)**, a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni riportate di seguito, finalizzate a garantire che l'attività sia effettuata nel rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

1. in relazione alla tipologia delle sorgenti sonore da installare nell'ambiente esterno, si ritiene necessario che nei tempi tecnici strettamente necessari (entro 30-60 gg. della data di avvio del nuovo impianto) sia prodotta un'indagine fonometrica di collaudo acustico al confine aziendale per attestare il rispetto del valore limite d'immissione assoluto diurno e notturno; il tempo di misura da adottare (anche misure brevi in presenza di rumore stazionario) dovrà essere rappresentativo della massima condizione d'esercizio delle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto;
2. il documento di collaudo (da inviare nei 30 gg. successivi la propria elaborazione ad Arpae e Comune di Mirandola per le successive valutazioni tecniche) dovrà contenere una relazione dettagliata delle opere di mitigazione da attuare/attuate per contenere la propagazione del rumore e l'analisi spettrale del rumore confrontata con le curve isofoniche per verificare l'eventuale presenza di toni puri;
3. visto l'inserimento dei nuovi impianti (motore aspirazione e biofiltro) con il collaudo acustico dovrà essere presentato l'aggiornamento della tabella descrittiva che individua le sorgenti sonore significative installate presso l'impianto;
4. la viabilità verso l'impianto dovrà essere regolata in modo che i mezzi effettuino l'ingresso dalla SS12 in direzione via Pistoia; mentre il traffico in uscita, dovrà percorrere la via Pistoia per raggiungere via Pinzone, per poi dirigersi verso la SS12;
5. in fase di esercizio dovranno essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
6. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.